

CAPITOLO I

LA DISTINZIONE *CIVILITER-NATURALITER POSSIDERE* NELLA MODERNA STORIOGRAFIA

1. La distinzione *civiliter-naturaliter possidere*: una distinzione oscura.

Fra le varie classificazioni della *possessio* di età classica,¹² la distinzione *civiliter-naturaliter possidere/civilis-naturalis possessio*¹³ è

¹² Per una panoramica in argomento v. per tutti E. ALBERTARIO, *Distinzioni e qualificazioni in materia di possesso*, in *Studi di diritto romano*, II. *Cose-diritti reali-possesso*, Milano 1941, 183 ss.

¹³ Di tale distinzione si rinviene traccia (almeno espressamente: v. anche, infatti, *Fragm. Vat.* 258) nei soli *Digesta Iustiniani*: cfr. D. 41.5.2.1 (*Iul. 44 dig.*): *Quod volgo respondetur causam possessionis neminem sibi mutare posse, sic accipiendum est, ut possessio non solum civilis, sed etiam naturalis intellegatur* rell., e D. 43.16.1.9 (*Ulp. 69 ad ed.*): *Deicitur is qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat* rell., ai quali si possono accostare D. 10.4.3.15 (*Ulp. 24 ad ed.*): *Sciendum est adversus possessorem hac actione agendum non solum eum qui civiliter, sed et eum qui naturaliter incumbat possessioni* rell.; D. 41.2.24 (*Iav. 14 ep.*): *... peculium, quod servus civiliter quidem possidere non posset, sed naturaliter tenet* rell.; D. 45.1.38.7 (*Ulp. 49 ad Sab.*): *... quamvis civili iure servus non possideat, tamen ad possessionem naturalem hoc referendum est* rell.; v. pure – per altri impieghi di *civiliter possidere*, *naturaliter possidere* e locuzioni equipollenti (*iure civili possidere*, *naturaliter tenere* o *retinere*), ma al di fuori di ogni antitesi o di un'espressa antitesi fra i due membri della distinzione in questione – D. 10.2.35 (*Pap. 12 resp.*) = *Fragm. Vat.* 258 (*naturaliter tenere* o *retinere*); D. 10.3.7.11 (*Ulp. 20 ad ed.*) (*naturaliter possidere*); D. 10.4.7.1 (*Ulp. 24 ad ed.*) (*civiliter possidere*); D. 24.1.26 pr. (*Paul. 7 ad Sab.*) (*iure civili possidere*); D. 41.2.1 pr. (*Paul. 54 ad ed.*) (*naturaliter tenere*); D. 41.2.12 pr. (*Ulp. 70 ad ed.*) (*naturaliter possidere*); D. 41.2.49 pr. (*Pap. 2 def.*) (*naturaliter tenere*); D. 43.26.22.1 (*Ven. 3 int.*) (*naturaliter possidere*); D. 45.1.38.8 (*Ulp. 49 ad Sab.*) (*civiliter possidere*). Quanto, poi, alle corrispondenti forme sostantivate di *civiliter* e *naturaliter possidere* (*civilis* e *naturalis possessio*), *naturalis possessio* (o *possessio naturalis*) ricorre in più testi [D. 22.1.38.10 (*Paul. 6 ad Plautium*); D. 41.2.1.1 (*Paul. 54 ad ed.*); D. 41.2.3.3 (*Paul. 54 ad ed.*); D. 41.2.3.13 (*Paul. 54 ad ed.*); D. 41.5.2.2 (*Iul. 44 dig.*); D. 43.16.1.9 (*Ulp. 69 ad ed.*); D. 45.1.38.7 (*Ulp. 49 ad Sab.*); v. anche D. 41.1.11 (*Marcian. 3 inst.*)], mentre solo in D. 41.5.2.1 (*Iul. 44 dig.*), già sopra trascritto, compare in riferimento a *possessio* l'aggettivo *civilis* (in coppia con *naturalis*). È appena il caso di

Capitolo I

quella che più si è procurata una triste fama. Quasi fino alla noia, infatti, il folto coro degli studiosi che se ne sono occupati¹⁴ è

ricordare le prese di posizione, rimaste giustamente isolate, di S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I². *Introduzione - Diritto delle persone - Le cose e i diritti sulle cose - Il possesso*, Roma 1928, 868 s. nt. 3, che reputava di origine bizantina il concetto del *civiliter possidere* (e della *possessio civilis*), asserendo che i classici avrebbero contrapposto semplicemente *possessio* e *possessio naturalis*, e di F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford 1951, rist. Aalen 1992, 432, 434, che contestava più in radice la classicità delle nozioni sia del *civiliter* che del *naturaliter possidere*: si tratta di assunti inconciliabili con le numerose occorrenze sopra registrate. Accordando piena fiducia alla terminologia delle fonti, dunque, parleremo indifferentemente tanto di *civiliter possidere* e *civilis possessio* quanto di *naturaliter possidere* e *naturalis possessio*.

¹⁴ Fondamentali restano in materia gli studi di: A.J. CUPERUS, *Observationes selectae de natura possessionis*. Denuo edidit, adiectis de naturali et civili possessione animadversionibus, A.F.J. THIBAUT, Jenae 1804, spec. 23 ss.; F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 69 ss., 139 ss., con una approfondita e ragionata discussione della precedente letteratura a partire dai Glossatori; P. BONFANTE, *La possessio civilis e naturalis*, in RISG 16, 1894, 161 ss. (= *La possessio civilis e la possessio naturalis*, in *Scritti giuridici varii*, III. *Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino 1926, con abbreviazioni, aggiunte tra parentesi quadre, contronote e postilla finale, 534 ss.), anch'egli con un accurato excursus bibliografico [v. anche ID., *Corso di diritto romano. Parte I. Teoria del possesso (anno 1905-1906 - primo semestre)*, Pavia 1906, 70 ss.; ID., *Corso di diritto romano*, III. *Diritti reali*, ristampa corretta della I edizione (Roma 1933) con l'aggiunta degli indici delle fonti, a cura di G. BONFANTE e G. CRIFÒ, Milano 1972, 260 ss.; ID., *Istituzioni di diritto romano*¹⁰, ristampa corretta della X edizione (Torino 1946) a cura di G. BONFANTE e G. CRIFÒ, con una prefazione di E. ALBERTARIO e una nota di G. CRIFÒ, Milano 1987, 292 s.]; S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 321 ss.; ID., *Vecchi e nuovi problemi intorno alla terminologia del possesso*, in *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, I. *Diritto privato*, Torino 1915, 377 ss.; ID., *Corso di diritto romano. Il possesso*. Lezioni dell'anno accademico 1933-34, Roma s.d. (1934 ?), 10, 17 ss.; ID., *Le mie colpe*, 6. *Terminologia del possesso*, in BIDR 49-50, 1947, 40 ss. [v. anche ID., *La teoria romana dei rapporti di possesso. Le dottrine dei moderni e le legislazioni*, in BIDR 23, 1911, 9 ss.; ID., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1911, 434 ss.; ID., *La fusione del Ius Civile e del Ius Praetorium in unico ordinamento*, estr. da *Festgabe des Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie für Ernst Zitelmann zu seinem goldenen Doctorjubiläum (I. August 1923)* 16, 1922, 506 s. (= *Labeo* 35.2, 1989, 218 s.); E. ALBERTARIO, *La possessio civilis e la possessio naturalis nelle fonti giustinianee e bizantine*, in FI 37, 1912, 380 ss., 511 ss.; ID., *La terminologia del possesso nella compilazione giustinianea e nelle fonti bizantine*, in BIDR 27, 1914, 275 ss.; ID., *Appunti per una critica sulla terminologia del possesso*, Pavia 1915, 1 ss. [v. anche ID., *Corso di diritto romano. Il possesso*. Lezioni dell'anno accademico 1912-13, Camerino 1914, 186 ss.; ID., *Corso di diritto romano. Il possesso*, Milano 1939, 92 ss., 162 ss.; ID., *Distinzioni* cit., 213 ss.; ID., *Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso*, Milano 1946, 66 ss.]; W. KUNKEL, *Civilis*

pressoché monocorde nel presentarla come una sorta di eterno e tormentoso enigma: un rovello antico e mai sopito. Emblematiche sono in tal senso le seguenti dichiarazioni, intonanti tutte il medesimo ritornello:

und naturalis possessio. Eine Untersuchung über Terminologie und Struktur der römischen Besitzlehre, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig s.d. (1931 ?), 40 ss. A integrazione della bibliografia fin qui citata, poi, e di quella che da essa si può ulteriormente attingere, cfr., almeno, F.B. CICALA, *Per la teoria generale del possesso secondo il diritto romano*, Città di Castello 1925, 119 ss.; G. SCHERILLO, *Contributi alla dottrina romana del possesso*, I. *Possessio naturalis*, in RIL 63, 1930, 507 ss. (= *Scritti giuridici*, II.2. *Studi di diritto romano*, Bologna 1995, 295 ss.); C. ARNÒ, *Corso di diritto romano. Il possesso*. Lezioni dell'anno accademico 1935-36, Torino 1936, 433 ss.; F. BOZZA, *Il possesso. Parte prima. Corso di Pandette svolto nella R. Università di Catania (1934-35)*, Napoli 1936, 257 ss.; EAD., *La nozione della possessio*, II. *Epoca classica*, a cura di N. BELLOCCI, Siena 1964, 217 ss.; C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937, 109 ss.; ID., *Il diritto romano*, I. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*², Milano 1966, 442 ss.; M.E. PETERLONGO, *Possessio ... quam Graeci κατοχήν dicunt*, estr. da AUPE 50, 1938, 6 ss.; M. KASER, *Wesen und Wirkungen der Detention in den antiken Rechten*, in *Deutsche Landesfederate zum III. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in London 1950*, Berlin-Tübingen 1950, 3 ss., 34 s. (= *Atti del III Congresso di diritto comparato I*, Roma 1953, 261 ss., 298 s.; *Ausgewählte Schriften*, II, Camerino 1976, 7 ss., 44 s.); ID., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*², Köln-Graz 1956, 313 s., 329 ss.; ID., *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*², München 1971, 385 s., 389, 420; ID., *Das römische Privatrecht*, II. *Die nachklassischen Entwicklungen*², München 1975, 252 s.; F. LEIFER, v. 'Possessio, possessor, possidere', in PWRE 22.1, Stuttgart 1953, 838 s., 843, 846 ss., 851; S. TONDO, *Acquisto del possesso da parte del pupillo*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, IV, Milano 1962, 385 nt. 50, 386 s. nt. 53; C.A. CANNATA, v. 'Possessio (dir. rom.)' cit., 328; ID., *Corso di istituzioni di diritto romano*, I, Torino 2001, 181 ss., 222; G. MAC CORMACK, *Naturalis possessio* cit., 47 ss.; A. BURDESE, v. 'Possessio (dir. rom.)' cit., 454; ID., *Manuale di diritto privato romano*⁴, Torino 1993, 388 s.; B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo 1985, 57 ss.; P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova 1998, 26 s., 45 s., 77 nt. 1, 132; EAD., *Capacità naturale e acquisto del possesso*, in Index 27, 1999, 320; G. NICOSIA, *Il possesso*¹ cit., 11 ss., 19, 30 ss., 41; ID., *Introduzione alla ristampa di S. RICCOBONO, Zur Terminologie der Besitzverhältnisse [Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta.]*, a cura di P. BUONGIORNO, estr. da RDR 12, 2012, 2 ss.; ID., *Possessio ad usucapionem?*, in SCDR 28, 2015, 739 ss.; G. SUÁREZ BLÁZQUEZ, *La posesión: relación jurídica universal de equidad*, in RGDR 31, 2018, spec. 69 ss., tutti con utili approfondimenti, spunti o riflessioni comunque stimolanti.

Capitolo I

«La più oscura distinzione, alla quale si suole attribuire ... una fondamentale importanza nella teoria del possesso, è quella della *possessio civilis* o *naturalis*. Dai tempi della Glossa sino ai nostri giorni crebbero e si intrecciarono al riguardo le più numerose opinioni e discussioni» (Bonfante);¹⁵

«La distinzione tra la *possessio civilis* e la *possessio naturalis* ... è sempre stata oscura» (Albertario);¹⁶

«Il significato dei termini ‘*civilis*’ e ‘*naturalis*’ in ordine al possesso fu sempre un grande mistero fin dalla Glossa, battuto e sbattuto in tutti i sensi, fino alla disperazione» (Riccobono);¹⁷

«È questa una distinzione ... sul cui oscuro significato tanto si è accanita la dottrina» (Peterlongo);¹⁸

«Il problema del rapporto tra *naturaliter possidere* o *naturalis possessio* e *civiliter possidere* o ... *possessio civilis*, quindi del significato da attribuire a questa distinzione, è risultato di assai difficile soluzione, perché la situazione delle nostre fonti è tale da offrire difficoltà enormi (per taluni aspetti insuperabili, ed in effetti mai completamente superate). La distinzione è apparsa da sempre oscura e ha fatto arrovellare per secoli generazioni di interpreti (dai Glossatori fino agli studiosi più recenti)» (Nicosia).¹⁹

Proprio in conseguenza di tale fama, tuttavia, il tema è apparso tanto più attraente e si direbbe che quasi ogni studioso, nel rimarcarne in premessa le difficoltà, ha pregustato per ciò stesso il piacere – per

¹⁵ P. BONFANTE, *Teoria* cit., 70 s.; v. anche ID., *Corso* III cit., 260 s.

¹⁶ E. ALBERTARIO, *Corso* I cit., 186; v. anche ID., *La possessio* cit., 380; ID., *Corso* II cit., 162; ID., *Distinzioni* cit., 213; ID., *Corso* III cit., 66.

¹⁷ S. RICCOBONO, *Vecchi e nuovi problemi* cit., 387.

¹⁸ M.E. PETERLONGO, *Possessio* cit., 6.

¹⁹ G. NICOSIA, *Il possesso* I² cit., 13.

altri, solo l'ennesima illusione – di essere lui una volta per tutte a trovare il bandolo: è la forza incrollabile della scienza, che anche nel mare più tempestoso tiene duro e si rinnova.

Le teorie si sono così moltiplicate e hanno alimentato un dibattito vivace, del quale conviene ripercorrere le tappe più importanti.

2. Alle radici del dibattito moderno in materia: le teorie di Cuperus e di Savigny.

Ad avere gettato le basi di ogni successiva discussione in argomento nella moderna storiografia sono due teorie che, sul solco di un'elaborazione già risalente *in nuce* alla più antica dottrina di età intermedia,²⁰ fanno capo, rispettivamente, a Cuperus e a Savigny, gli autori che più compiutamente le hanno formulate e rese celebri.²¹

Per Cuperus²² la *possessio civilis* – o *possessio juridica* o *possessio juridice intellecta* (o *appellata* o *sumta*) – sarebbe stata quella a cui il diritto attribuiva in generale effetti, sia di *ius civile* sia di *ius*

²⁰ Per questi precedenti cfr., almeno, F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 139 ss.; P. BONFANTE, *La possessio* cit., 579 ss.; S. RICCOBONO, *Vecchi e nuovi problemi* cit., 387 s., 404 ss. (in particolare con riferimento al pensiero dei Glossatori); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Nuovi orizzonti e antiche radici nel Recht des Besitzes di F.C. v. Savigny, in Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma 1999, 192 ss., 207 ss., 213 s. [= SDHI 67 (*Supplementum*), 2001, 138 ss., 150 ss., 155 ss.].

²¹ Icastica, sul punto, la sintesi di P. BONFANTE, *Teoria* cit., 71; ID., *Corso* III cit., 261, che così scolpiva lo stato dell'arte – dalla Glossa fino ai suoi tempi – in materia di *possessio civilis* e *possessio naturalis*: «Tra le tante ... due dottrine sovrastano e si può dire restano a galla sul naufragio delle altre ... L'una e l'altra hanno radici antiche, ma l'una e l'altra presero il nome dai due autori che in tempi moderni esercitarono maggiormente l'acume nella dimostrazione, il CUPERO per la prima ed il SAVIGNY per la seconda». Per un breve cenno a tali dottrine, di cui ci apprestiamo a riferire nel testo, e che non sempre, invero, vengono ricostruite in termini puntuali negli studi successivi sul tema, cfr., fra molti (oltre ai contributi sopra citati di Bonfante, di cui v. pure *La possessio* cit., 579 ss.), E. ALBERTARIO, *La possessio* cit., 380; ID., *Corso* I.1 cit., 186; ID., *Corso* II cit., 162 s.; ID., *Distinzioni* cit., 213 s.; ID., *Corso* III cit., 66; S. RICCOBONO, *Corso* cit., 18; F. BOZZA, *Il possesso* cit., 257; G. NICOSIA, *Il possesso* I² cit., 14 s., 19.

²² A.J. CUPERUS, *Observationes* cit., spec. 28 ss.

Capitolo I

honorarium, per il fatto di reputarla constare, conformemente o no al vero, dell'unione della detenzione con l'*animus possidendi*, inteso quale *animus sibi habendi*.²³ In altri termini, a rilevare per l'ammissione del *civiliter possidere* non sarebbe stata l'effettiva e concomitante esistenza della detenzione e dell'*animus possidendi* quanto piuttosto la circostanza che l'ordinamento riconoscesse come esistenti entrambi tali elementi; onde in certi casi, giusta le valutazioni operate dal diritto positivo, il sussistere di una *possessio civilis* pure quando l'uno o l'altro elemento in realtà mancasse, o per converso l'inesistenza di tale *possessio* nonostante la congiunta presenza dei medesimi elementi. Perspicua, sul punto, è la sintesi dello studioso olandese:²⁴

«Nimirum posteaquam Leges vim suam efficaciamque in locum *de Possessione* exercere coeperunt, patuit ad *civiliter possidendum* ab una quidem parte satis non esse, ut rem detineas cum affectione tibi habendi, sed requiri etiam, ut affectio ista, vel etiam tota possessio a Jure infirmata non sit: et ab altera parte constitit, non esse necessarium, ut rem re vera detineas, vel affectum possidendi habeas, cum contra sufficiat fingi te in Jure rem sub potestate habere, aut hoc animo esse, ut possidere velis. Ex quo itaque intellegitur, si *Civilis Possessionis* in Legibus mentio fiat, eam esse definiendam, non *quae sit detentio rei cum animo sibi habendi conjuncta*, verum *quae in Jure talis esse statuatur*».²⁵

Così, per citare gli esempi che Cuperus²⁶ faceva seguire alle dichiarazioni ora riportate e che attingeva alle stesse fonti,²⁷ un

²³ Lo stesso *animus* a cui F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 110, avrebbe dato poco più tardi maggiore fama, ma che A.J. CUPERUS, *Observationes* cit., 6, 36, 39, teneva distinto dall'*animus domini*, con cui il romanista tedesco, invece, lo faceva coincidere.

²⁴ A.J. CUPERUS, *Observationes* cit., 28 s.

²⁵ Una analoga definizione della *possessio civilis* si rinviene anche in altri luoghi dell'opera di Cuperus: *Observationes* cit., 31, 45, 103, 111, 118 s.

²⁶ A.J. CUPERUS, *Observationes* cit., 29.

dominus avrebbe posseduto *civiliter* una cosa acquistata dal proprio servo *ex causa peculiari* ancorché ignaro di tale acquisto e come tale non in grado di nutrire l'*animus possidendi*;²⁸ mentre uno schiavo che intrattenesse una relazione materiale con un oggetto e una moglie a cui il marito avesse donato una cosa non avrebbero posseduto *civiliter* sebbene detenessero la *res* con l'*animus possidendi*;²⁹ né parimenti avrebbe posseduto *civiliter* chi detenesse *animus possidendi* una cosa che non rilevasse come una *res* autonoma bensì come parte di un'altra cosa (ad esempio una ruota congiunta all'altrui carro).³⁰

In definitiva, in forza di una determinazione spettante esclusivamente all'ordinamento e tale per ciò da imporsi, se del caso, alla stessa realtà dei fatti, sarebbe stata *civilis* ogni *possessio* giuridicamente rilevante – compresa la *possessio* c.d. *ad interdicta*,³¹ riconosciuta e protetta dal *ius honorarium* – in quanto presuntamente fondata sulla detenzione congiunta all'*animus possidendi*.

Per antitesi, poi, sarebbe stato agevole definire la *possessio naturalis*: tale sarebbe stata sia la nuda detenzione, cioè la detenzione a cui non si accompagnasse l'*animus possidendi*, considerata vuoi come situazione distinta dalla *possessio civilis* vuoi come suo elemento costitutivo; sia la detenzione congiunta all'*animus possidendi* ma non elevata ciò malgrado dall'ordinamento al rango della *possessio civilis*. Anche qui può essere utile riprodurre in logica sequenza i passaggi principali del ragionamento svolto da Cuperus:

²⁷ Indicheremo nelle tre successive note i testi richiamati da Cuperus per ciascun esempio.

²⁸ Cfr. D. 41.2.1.5 (Paul. 54 *ad ed.*), D. 41.2.3.12 (Paul. 54 *ad ed.*) e D. 41.2.44.1 (Pap. 23 *quaest.*), testi nei quali non si fa riferimento, tuttavia, a una *possessio civilis* del *dominus*.

²⁹ Cfr. D. 41.2.24 (Iav. 14 *ep.*) e D. 45.1.38.7-8 (Ulp. 49 *ad Sab.*) per il caso dello schiavo, e D. 24.1.26 pr. (Paul. 7 *ad Sab.*) per il caso della moglie donataria.

³⁰ Cfr. D. 10.4.7.1 (Ulp. 24 *ad ed.*).

³¹ Che anche chi possedeva *ad interdicta*, vuoi pure viziosamente, fosse da considerare un possessore civile veniva sottolineato da Cuperus in più luoghi: *Observationes* cit., spec. 40, 100, 103, 105, 106, 111, 118.

«*Naturalis Possessio* nihil notat, nisi ipsam rei detentionem corporalem, sive sola sit ac nuda, sive partem efficiat possessionis, cui et animus sibi habendi accedat»;³² «Quum autem ... non omnino possessio continuo sit *Civilis*, quae comitem habeat animum possidendi, facile jam percipitur, quatenam praeter ipsam solamve detentionem corporalem *Naturalis* itidem dicenda *Possessio* sit. Nempe dicitur etiam *Naturalis* ea, cui *Jus affectum sibi habendi quasi subtrahit, quamque nuda detentioni esse similem fingit, licet, si veritatem spectes, cum animo possidendi conjuncta sit*»;³³ «*Naturalem Possessionem* semper quidem notare *corporalem rei detentionem*, sed triplici tamen modo in hunc sensum adhiberi. Nam si de *Possessione Civili* sermo sit, dici *Naturalem Possessionem ipsam rei detentionem, quatenus partem constituit CIVILIS*; si vero universe agatur de definiendo genere possidendi, eandem appellari, *quae vel re vera sola consistit detentione corporali, vel ea sola consistere quacumque de caussa in Jure censetur*».³⁴

Ben diversamente, invece, l'antitesi *civilis-naturalis possessio* veniva intesa da Savigny.³⁵ Da un lato, infatti, l'autore del *Das Recht des Besitzes*³⁶ identificava la *possessio civilis* con la sola *possessio ad usucapionem*; e dall'altro attribuiva alla *possessio naturalis* non un unico ma un duplice significato, ritenendo che le fonti avrebbero ricondotto a tale figura ora la semplice detenzione, in opposizione alla *possessio ad interdita* (cui avrebbe fatto in genere riferimento il termine *possessio* senza altra specificazione),³⁷ ora, insieme, la detenzione e il possesso

³² A.J. CUPERUS, *Observationes* cit., 27.

³³ A.J. CUPERUS, *Observationes* cit., 30.

³⁴ A.J. CUPERUS, *Observationes* cit., 31.

³⁵ F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 69 ss.

³⁶ Per la fortuna dell'opera di Savigny e il fondamentale ruolo di guida e di stimolo che essa ha avuto nel moderno panorama degli studi sul possesso, ai quali si reputa aver dato «un indirizzo veramente scientifico» (così C. FADDA, *Il possesso. Lezioni*, Napoli 1911, 5), v. per tutti G. NICOSIA, *Il possesso* I² cit., 7, 11 ss., 27 nt. 9, con altre indicazioni bibliografiche.

³⁷ F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 70, 89 ss.

interdittale, in opposizione alla *possessio civilis*. Nel modo più chiaro Savigny esprimeva tale pensiero in alcuni importanti snodi del suo celebre trattato:

«kann die *civilis possessio* ... nichts anderes bedeuten, als Usucapionsbesitz»;³⁸ «*Naturalis possessio* ... im Gegensatz der *civilis possessio*, heisst jede Detention, welche nicht zur Usucapion qualificirt ist: eine andere juristische Bestimmung, ausser dieser Negation, ist damit durchaus nicht gegeben, und darum umfasst diese *naturalis possessio* auf gleiche Weise die blosse Detention, die gar nicht juristisches ist, und die juristische *possessio*, die nur nicht zur Usucapion geeignet ist»;³⁹ «*Naturalis possessio* ... im Gegensatz der *possessio*, bezeichnet eine Detention, die selbst der Interdicte unfähig ist, also um so viel mehr auch der Usucapion».⁴⁰

3. Il contributo di Riccobono: l'applicazione del metodo critico e l'impostazione del problema nella prospettiva storica.

Nell'accennata divergenza di vedute fra Cuperus e Savigny e nelle molteplici prese di posizione che ne sono seguite a favore dell'una e dell'altra parte⁴¹ – nel complesso, forse, più a favore di Cuperus, ma non senza ambiguità o oscillazioni⁴² – si è sostanziata la riflessione giusromanistica in tema di *civilis* e *naturalis possessio* fino a tutto il

³⁸ F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 78.

³⁹ F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 97.

⁴⁰ F.C. SAVIGNY, *Das Recht*⁷ cit., 98.

⁴¹ Ampie citazioni in P. BONFANTE, *La possessio* cit., 580 s., 582.

⁴² Celebre è rimasta l'altalenante posizione di A.F.J. Thibaut, schieratosi prima con Cuperus, poi con Savigny e infine di nuovo e risolutamente con Cuperus fino a pochi giorni prima di spegnersi. Per questo 'pendolo' v. per tutti P. BONFANTE, *La possessio* cit., 580 nt. 2, che adduce anche altri esempi, in dottrina, di curiosi ondeggiamenti e promiscuità di opinioni (*ibid.*, 585 ss.); ID., *Teoria* cit., 71; ID., *Corso* III cit., 261.

XIX secolo.⁴³ Ma la partita era tutt'altro che chiusa e un forte impulso a un rinnovarsi degli studi in materia – quasi un loro secondo battesimo scientifico dopo l'opera sistematrice di Cuperus e di Savigny – è venuto nella prima metà del Novecento dalle indagini di Riccobono.⁴⁴

Del possesso Riccobono aveva cominciato a occuparsi sin dagli esordi della sua carriera, dedicando già nel 1893 – ancora neppure trentenne – alcuni interessanti contributi agli annosi problemi dell'origine, del ruolo e del significato dell'*animus possidendi*;⁴⁵ ma dei

⁴³ Merita comunque di essere ricordato, pur non avendo avuto molto successo, il tentativo di P. BONFANTE, *La possessio* cit., 534 ss., di imporre un punto di vista diverso da quello sia di Cuperus che di Savigny. Criticando le teorie di entrambi questi studiosi, Bonfante scorgeva nell'antitesi fra *possessio naturalis* e *possessio civilis* un contrapposto fra *factum* e *ius*: la *possessio naturalis* si sarebbe concretata in uno stato di fatto, sia che si risolvesse nella semplice detenzione sia che fosse difesa con gli interdetti e fosse dunque produttiva (*iure honorario*) di effetti giuridici; laddove invece la *possessio civilis*, comprensiva di varie figure (il *dominium ex iure Quiritium*, l'*in bonis*, la *possessio* dei fondi provinciali e situazioni possessorie analoghe, la *possessio bonae fidei*), sarebbe stata tutelata in via di azione ed elevata così al rango di un diritto in quanto fondata su una *iusta causa*. Più tardi, però, lo stesso Bonfante (v. la postilla allo scritto da cui citiamo, 593 ss., nonché, più risolutamente, ID., *Corso* III cit., 266; ID., *Istituzioni*¹⁰ cit., 292 s.) finì per rinnegare in larga parte tale teoria, propendendo ad accogliere, almeno per quanto concerne il significato della *possessio naturalis*, i risultati di Riccobono (per i quali v. *infra*, in questo §) per diritto classico e quelli di Albertario (per i quali v. il § successivo) per diritto giustiniano (ma ipotizzando che i compilatori potessero comunque seguire diverse correnti, corrispondenti, rispettivamente, ai differenti punti di vista di Riccobono e Albertario).

⁴⁴ Citazioni *supra*, nt. 14. Sul pensiero di Riccobono in argomento ci siamo soffermati di recente: v. G. D'ANGELO, *Il possesso* cit., 169 ss., scritto in cui illustriamo più in generale l'apporto del Maestro palermitano alla ricostruzione della storia della *possessio*, e del quale riproduciamo di seguito, per quanto qui interessa, i passaggi fondamentali. Per una approfondita disamina del contributo di Riccobono in tema di *civilis* e *naturalis possessio* v. anche G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, XLV ss., e G. NICOSIA, *Studi sulla deiectio*, I, Milano 1965, 15 ss. (= *Problemi possessori nell'esperienza giuridica romana*, Catania 1997, 20 ss.); ID., *Il possesso* I² cit., 16, 30 ss.; ID., *Introduzione* cit., 2 ss.

⁴⁵ Cfr. S. RICCOBONO, *Die l. 5 pr. D. ad exhibendum für die Willenstheorie im Besitz*, in AcP 80, 1893, 124 ss.; ID., *La teoria del possesso nel diritto romano*, in AG 50,

risultati di tali indagini, frutto di un intenso periodo di studi (1889-1893) presso varie Università tedesche (Monaco, Lipsia, Berlino, Strasburgo), e pur destinate a raccogliere numerosi e importanti consensi,⁴⁶ egli era rimasto insoddisfatto, rammaricandosi addirittura di aver dato alla luce niente più che un ‘*ridiculus mus*’, come più tardi ebbe a ricordare, e giungendo così a ripromettersi di non riprendere mai più la materia possessoria:

«In Straßurg, im Jahre 1893, sagte ich mich los von meinen verjähri-gen Aufzeichnungen. Aus diesen entstand ein ‘*ridiculus mus*’, aber für mich war es die Entlastung, die Freiheit. Und an einem schönen Maitage vertraute ich den majestätischen Wellen des Rheines den Schwur an, daß ich mich nie mehr mit der Besitzlehre plagen würde».⁴⁷

Da questo proposito, tuttavia, Riccobono si indusse a recedere circa vent’anni dopo – si direbbe quasi trascinato a forza dal fortuito sopravvenire di un pensiero folgorante – poiché, mentre attendeva ad alcune ricerche sull’usufrutto, ritenne di avere fatto incidentalmente in tema di possesso «eine wahre, echte Entdeckung»,⁴⁸ concernente proprio il problema del significato dell’antitesi *civilis-naturalis possessio*.

Tale asserita ‘scoperta’ faceva perno su

1893, 227 ss.; ID., *Proposta di emendazione del fr. 25 § 2 D. 41, 2 (Pomp. ad Q. M.)*, in BIDR 6, 1893, 229 ss.

⁴⁶ La conclusione principale a cui Riccobono perveniva, e che in seguito è stata fatta propria dalla prevalente dottrina (v. per tutti M. LAURIA, *Possessiones*² cit., 12), era quella che all’elemento dell’*animus possidendi* avrebbe dato rilievo per la prima volta Labeone, segnando così uno spartiacque nella storia della *possessio*. Si tratta di una conclusione, tuttavia, che ci desta riserve: v. G. D’ANGELO, *A proposito* cit., 11 ss.; ID., *Il possesso* cit., 176 nt. 43.

⁴⁷ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 322.

⁴⁸ V. la precedente nota.

Capitolo I

D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*): *Deicitur is qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat: nam et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet,*

testo che lo studioso palermitano additava come una sorta di vaso di Pandora nel campo della terminologia del possesso⁴⁹ in quanto convinto che esso, diversamente da quanto si era creduto fino a quel momento, non sarebbe stato tramandato nel suo tenore genuino. In particolare, in conseguenza della avvenuta fusione dei due interdetti *de vi* e *de vi armata* in un unico interdetto (*unde vi*) in cui veniva soppressa (sul modello del *de vi armata*) l'*exceptio vitiosae possessionis*⁵⁰ (presente nella formula del *de vi* classico), e con l'intento di estendere all'usufruttuario, che era un mero detentore, la tutela offerta da questo nuovo interdetto, i compilatori giustinianeî avrebbero alterato per Riccobono il passo in questione sostituendo un originario riferimento di Ulpiano ai *vitia possessionis*, al *possidere iuste e iniuste* e alla *iniusta possessio* con gli attuali cenni al *civiliter* e al *naturaliter possidere* e alla *naturalis possessio*; onde la seguente proposta di restituzione del dettato classico del brano:

*Deicitur is qui possidet [sive civiliter sive naturaliter] <nec vi nec clam nec precario ab adversario; iuste autem vel iniuste adversus ceteros> possideat <nihil refert>: nam et [naturalis] <iniusta> possessio ad hoc interdictum pertinet.*⁵¹

⁴⁹ Così, infatti, S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 342, nell'accingersi a indagare la portata della distinzione *civiliter-naturaliter possidere* in diritto giustiniano, introduceva l'esame di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*), analizzandolo in connessione al successivo § 10: «Wir müssen bei jener unheilvollen Stelle anfangen, welche die Schuld trägt, die ganze Verwirrung in unsere Materie gebracht zu haben»; v. anche ID., *Corso* cit., 22: «È questo il testo che ha creato le più grandi difficoltà ... la causa prima di tutte le difficoltà suscitate nel campo della terminologia del possesso e della dottrina medesima»; ID., *Le mie colpe* cit., 41: «in questo testo ... si trovava la sede di tutte le difficoltà per la determinazione precisa della terminologia classica del possesso».

⁵⁰ Cfr. I. 4.15.6.

⁵¹ A sostegno di questa ricostruzione S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 346 s., richiama *l. agr.* l. 18, *Cic. pro Tull.* 19.45, *Cic. pro Caec.* 32.92, *Paul. Sent.* 5.6.7 e

Così, sulla scorta di tale diagnosi e dell'analisi di altri testi ritenuti parimenti interpolati,⁵² in cui pure si discorre di *civiliter* e *naturaliter possidere*, l'insigne Maestro⁵³ perveniva a sistemare le sue idee in argomento nei termini che ci accingiamo a riassumere.

Per diritto classico avrebbero dovuto individuarsi tre tipi di possesso, corrispondenti rispettivamente al grado più basso, al grado più alto e più completo e al grado intermedio dei rapporti possessori: a) la *possessio naturalis*, allusiva esclusivamente alla mera detenzione,⁵⁴ e non anche, come pensava Savigny, al possesso interdittale; b) la *possessio civilis*, consistente nel possesso civilmente rilevante in quanto fondato su una *causa* reputata idonea dal *ius civile* (o dal *ius gentium*) a giustificare l'acquisto del *dominium*,⁵⁵ e non semplicemente coincidente, come sosteneva sempre Savigny, con la *possessio ad*

Gai 4.154 per quanto concerne la determinazione del concetto della *deiectio*, nonché D. 43.17.2 (Paul. 65 *ad ed.*) e D. 43.26.15.5 (Pomp. 29 *ad Sab.*) per quanto concerne il tratto '*iuste-pertinet*'; v. pure ID., *Corso cit.*, 24, 39 ss.; ID., *Le mie colpe cit.*, 42 s.

⁵² D. 10.4.3.15 (Ulp. 24 *ad ed.*); D. 10.4.7.1 (Ulp. 24 *ad ed.*); D. 41.2.24 (Iav. 14 *epist.*); D. 45.1.38.8 (Ulp. 49 *ad Sab.*). Per l'esame di questi testi v. S. RICCOBONO, *Zur Terminologie cit.*, 349 ss.; ID., *Vecchi e nuovi problemi cit.*, 383 ss.

⁵³ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie cit.*, 325 ss. (spec., in sintesi, 337 ss., 367); *adde* ID., *La teoria romana cit.*, 9 ss., 19 s.; ID., *Istituzioni cit.*, 434 ss.; ID., *Vecchi e nuovi problemi cit.*, 378 ss. (spec., in sintesi, 378 s., 383); ID., *La fusione cit.*, 218 s.; ID., *Corso cit.*, 19 ss. (spec., in sintesi, 20 s., 41); ID., *Le mie colpe cit.*, 40 s.

⁵⁴ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie cit.*, 338: «*Possessio naturalis* ist stets das äußere, körperliche Verhältnis der Person zur Sache, und weiter nichts»; v. anche *ibid.*, 340: «Die '*poss. naturalis*' bedeutet nichts anderes als die bloße Innehabung».

⁵⁵ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie cit.*, 338: «*Possessio civilis* ist das Besitzverhältnis, welches sich auf einen vom *ius civile* (und *gentium*) anerkannten Grund stützt und deswegen vom Rechte mit den mannigfachsten Folgen gebilligt wird». Che poi Riccobono, in particolare, ravisasse il fondamento della *possessio civilis* in un titolo utile ai fini dell'acquisto della proprietà civile si evince sia dallo stesso contributo ora citato (*Zur Terminologie cit.*, 332 s.), dove egli, fra l'altro, richiamava D. 41.2.3.21 (Paul. 54 *ad ed.*): *Genera possessionum tot sunt, quot et causae acquirendi eius quod nostrum non sit* rell.; sia – ancora più chiaramente – da altri suoi scritti (*La teoria romana cit.*, 9, 11 s., 16 s.; *Istituzioni cit.*, 434, 437, 448). Inequivoca, al riguardo, è la definizione che si legge in ID., *La teoria romana cit.*, 9: «POSSESSIO CIVILIS è il rapporto di possesso fondato mediante una *causa* riconosciuta idonea dal *ius civile* [o dal *ius gentium*] all'acquisto del dominio» (v. anche ID., *Istituzioni cit.*, 434).

usucapionem; c) e infine la *possessio ad interdicta*, costituente la figura centrale e più generale,⁵⁶ tutelata dal *ius honorarium* e designata in termini puri e semplici di *possessio* e di *possidere* o anche, talora, mediante l'uso di particolari circonlocuzioni.⁵⁷

In diritto giustiniano, poi, per effetto della fusione delle due sfere del *ius civile* e del *ius honorarium* in un unico ordinamento, il quadro si sarebbe semplificato e ridotto al binomio *possessio civilis-possessio naturalis*. La *possessio civilis* avrebbe infatti inglobato al suo interno anche la *possessio ad interdicta*, designando così ogni possesso giuridicamente rilevante, mentre la *possessio naturalis* avrebbe continuato a identificarsi soltanto con la detenzione.⁵⁸

Ne usciva fuori in tal modo un disegno coerente, storicamente discontinuo e saldamente ancorato alle fonti, analizzate con il metodo critico: un metodo che per Riccobono⁵⁹ consentiva di fissare in materia un punto fermo e di sciogliere finalmente tutto l'intricato groviglio di difficoltà in cui la dottrina si era fino ad allora dibattuta, senza esiti soddisfacenti, a causa delle alterazioni (interpolazioni sostanziali) apportate ai testi dai commissari di Giustiniano, i quali avrebbero ingarbugliato e oscurato la chiara e precisa terminologia dei classici. Particolarmente significativi sono al riguardo alcuni passaggi delle conclusioni formulate dal romanista siciliano nel suo primo e

⁵⁶ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 337: «Der Interdiktenbesitz bildet ... die große und allgemeine Kategorie der Besitzverhältnisse, war in der klassischen Jurisprudenz der Schwerpunkt der ganzen Lehre».

⁵⁷ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 337, adduceva in proposito le espressioni riportate in D. 6.1.9 (Ulp. 16 *ad ed.*): *possessionem ... quae locum habet in interdicto uti possidetis vel utrubi*, e in D. 43.26.7 (Ven. 3 *int.*): *eam rem, cuius possessionem per interdictum uti possidetis retinere possim*.

⁵⁸ Solo in due testi che reputava interpolati, D. 41.1.11 (Marcian. 3 *inst.*) e D. 41.1.53 (Mod. ? 14 *ad Q.M.*), le qualifiche '*naturalis*' e '*naturaliter*' avrebbero fatto riferimento per S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 362 ss., non alla detenzione ma al possesso medesimo quale *res facti*. Per il resto, si può dire che nella sostanza Riccobono accoglieva per diritto giustiniano i risultati già proposti per lo stesso diritto classico da Cuperus (v. *supra*, § 2).

⁵⁹ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 322 ss., 340, 368 ss.; v. anche ID., *La teoria romana* cit., 9 s., 19 s.; ID., *Vecchi e nuovi problemi* cit., 382 s., 388, 416; ID., *Corso* cit., 18; ID., *Le mie colpe* cit., 40, 44.

fondamentale saggio sul tema, intitolato ‘*Zur Terminologie der Besitzverhältnisse*’ e recante il sottotitolo ‘*Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta*’:⁶⁰

«Nach alledem hoffen wir zuversichtlich, die justinianische Terminologie des Besitzes von der klassischen klar und scharf getrennt und zugleich alle die großen Schwierigkeiten, welche die Quellen in dieser Beziehung bieten, überwunden zu haben ... In der Tat sind die Ungewißheit und die daraus erwachsenen Meinungsverschiedenheiten aus der Mischung der klassischen und der justinianischen Terminologie entstanden, wie sie in der Kompilation vorkommt. Da diese Ursache nun beseitigt ist, tritt alles in klares Licht ... die römischen Quellen sehr deutlich für uns sprechen, und ... zugleich die Ehre der römischen Jurisprudenz wiederhergestellt ist, indem wir nun erfahren, daß die glänzende Weltjurisprudenz, wie überall, so auch in der Besitzlehre eine Terminologie ausgearbeitet und befestigt hat, welche einleuchtend, genau, lebendig und deshalb sowohl der Volkssprache, als auch allen Anforderungen der Wissenschaft entsprechend ist. Es ist schade, daß eine so edle Verkörperung, welche die Wirklichkeit des Lebens in der von Justinian begrabenen Rechtssprache gefunden hatte, nur seelenlos an das Licht kommt, nachdem sie mehr als ein Jahrtausend geruht, und an ihrer Stelle die byzantinische Terminologie in der Rechtssprache der ganzen Welt festen Fuß fassen konnte; eine unbedeutende Terminologie, welche durch übertriebene Vereinfachung die Lehre des Besitzes selbst verwirrt und verdunkelt hat».

I due diversi stadi della supposta evoluzione intervenuta in materia – il classico e il giustiniano – non potevano essere più nettamente e nitidamente contrapposti.

⁶⁰ S. RICCOBONO, *Zur Terminologie* cit., 368 ss.; v. anche ID., *La teoria romana* cit., 9 s., 19 s.; ID., *Vecchi e nuovi problemi* cit., 382 s., 416; ID., *Corso* cit., 18; ID., *Le mie colpe* cit., 40.

4. L'impatto degli studi di Riccobono sulla successiva dottrina.

Gli studi di Riccobono hanno lasciato un segno profondo.⁶¹ A titolo di esempio si possono ricordare alcuni dei molti e autorevoli riconoscimenti che essi hanno ottenuto.

⁶¹ A testimonianza dello straordinario impatto di tali studi sulla storiografia successiva, dai tempi di Riccobono fino ai giorni nostri, si possono vedere, fra tanti, C. FADDA, *Il possesso* cit., 22, 26 s., 33 s., 38 ss.; E. ALBERTARIO, *La possessio* cit., 381 ss., 511 ss.; ID., *Corso I.1*, 188 ss.; ID., *La terminologia* cit., 275 ss.; ID., *Appunti* cit., 1 ss.; ID., *Corso II* cit., 164 ss.; ID., *Distinzioni* cit., 215 ss.; ID., *Corso III* cit., 66 ss.; L. MITTEIS, Rec. di E. ALBERTARIO, *La possessio civilis e la possessio naturalis nelle fonti giustinianee e bizantine*, in ZSS 33, 1912, 638; G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*, II². *Parte generale - proprietà - possesso e iura in re aliena*, Torino 1920, 337 nt. 622; G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell'animo possidendi*, in BIDR 30, 1921, 128 s., 134 s. (= *Scritti giuridici*, III. *Studii varii di diritto romano ed attuale*, a cura di P. DE FRANCISCI, Pavia 1922, 230 s., 237 s.); P. BONFANTE, *La possessio* cit., 546 contronota (I), 593, 595 ss.; ID., *Corso III* cit., 211 s., 266; ID., *Istituzioni*¹⁰ cit., 292 s. nt. 7; A. HÄGERSTRÖM, *Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung*, I, Uppsala-Leipzig 1927, 199 ss. nt. 1; W. KUNKEL, *Civilis und naturalis possessio* cit., 40 ss.; G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono* cit., XLV ss.; F. BOZZA, *Il possesso* cit., 258 ss.; EAD., *La nozione* II cit., 218 ss.; C.A. MASCHI, *La concezione* cit., 112 nt. 4; ID., *Il diritto* I² cit., 443 s.; M. KASER, *Wesen* cit., 12, 45 e nt. 193; ID., *EB*² cit., 313, 329; ID., *RP* I² cit., 385 nt. 5; F. LEIFER, v. 'Possessio, possessor, possidere' cit., 838 s., 846 ss.; C. FERRINI, *Manuale di Pandette*⁴, a cura di G. GROSSO, Milano 1953, 271 s.; A. D'EMILIA, *Intorno alla configurazione del possesso romano e bizantino (sintesi storico-domatica)*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 517 e nt. 1, 521 nt. 4, 522 nt. 1; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*³, Milano 1956, 313 nt. 6; M. LAURIA, *Possessiones*² cit., 12 s.; R. MÖHLER, *Der Besitz am Grundstück, wenn der Besitzmittler es verläßt*, in ZSS 77, 1960, 54 nt. 12; G. NICOSIA, *Studi* cit., 15 ss. (= *Problemi* cit., 20 ss.); ID., *Il possesso*, I² cit., 16, 30 ss.; ID., *Introduzione* cit., 2 ss.; ID., *Possessio* cit., 739 s., 750 e nt. 39; ID., *Vitiosa possessio e iniusta possessio*, in IURA 63, 2015, 4 nt. 12, 19 nt. 75; ID., *In hoc interdicto. A quale interdictum si riferiva Paolo in D. 43.17.2?*, in IURA 63, 2015, 158 s.; G. MAC CORMACK, *Naturalis possessio* cit., 47 s.; TH. MAYER-MALY, in H. HONSELL/TH. MAYER-MALY/W. SELB, *Römisches Recht*⁴, Berlin et al. 1987, 133; P. LAMBRINI, *L'elemento* cit., 27; A. MANTELLO, *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, estr. da SDHI 67 (*Supplementum*), 2001, 120 s. (= *Variae*, II, Lecce 2014, 1392 s.); R. BÖHR, *Das Verbot der eigenmächtigen Besitzumwandlung im römischen Privatrecht. Ein Beitrag zur rechtshistorischen Spruchregelforschung*, München-Leipzig 2002, 86, 88; P. BIAVASCHI, *Ricerche sul precarium*, Milano 2006, 19 e nt. 60, 22.